

LO SPORTELLO DEL CITTADINO

Il professionista sfugge all'Irap se non è "organizzato"

«Sei un professionista a partita IVA e mi chiedo, anche quest'estate, se alla luce delle tante novità fiscali intervenute sia tenuto o meno a pagare l'Irap...»

All'avvicinarsi del termine per la redazione del modello Unico 2013, torna prepotentemente alla ribalta, come ogni anno, il problema di chi sia obbligato a pagare l'attuale Irap, soprattutto se il professionista è un lavoratore autonomo, nella fattispecie un professionista.

Introdotta con il D.Lgs. n. 441/1997, in linea generale l'Irap si dovuta da tutti quei soggetti siano essi persone fisiche o società giuridiche che esercitano un'attività organizzata per la produzione di beni o servizi.

Prima questione sono della disciplina in parola è la considerazione che l'imposta va applicata unicamente ai redditi, in ogni caso di contribuzione, il reddito dell'autonomia organizzativa.

La stessa Cassazione, con sentenza n. 136 del 15 maggio 2001, ha affermato che nell'ipotesi di un'attività "svolta in assenza di elementi di organizzazione [...] risultò mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive [...] con le conseguenze inapplicabilità dell'imposta stessa".

Per quanto l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, con Circolari n. 141/1998, che qualsiasi attività produttiva di reddito di lavoro autonomo, esercitata senza un'autonomia organizzativa, è da considerarsi non soggetta ad Irap.

Ma se la situazione è quella poc'anzi esposta, i profes-

sionisti sono tenuti al pagamento dell'imposta?

Partendo non è possibile rispondere in maniera univoca, perché a tutt'oggi non si è venuta a creare una prassi amministrativa che permetta di dire con certezza la questione in via definitiva.

Sulla base delle molteplici sentenze che si sono rimesse nel tempo, si può sostanzialmente affermare che il presupposto dell'imposta ricorre certamente quando:

1. il contribuente è responsabile dell'organizzazione e quindi, di conseguenza, non risulta inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabili ed esercenti;

2. nell'ipotesi in cui il medesimo contribuente utilizzi beni strumentali incidenti sul reddito indichibile per l'esercizio dell'attività (pur in assenza di organizzazioni, oppure si avvenga in modo non occasionale di lavoro altrui).

Da ciò è discende una copia di giurisprudenza che, tanto per citare degli esempi, ha escluso:

l'applicazione dell'Irap per un avvocato che lavori presso terzi per il professionista che svolge l'attività nella propria abitazione servendosi di beni modesti (fax, computer, libreria, autovettura); per l'amministratore o l'ò similiari di società che non si avvenga di un'autonomia organizzativa per il medico convenzionato con il San, indipendentemente dalla complessità e dal costo de-

gli strumenti di diagnosi, se questi sono indispensabili per l'esercizio dell'attività; per un consulente che si avvenga del proprio agente teatrale.

Al contrario, la presenza di una struttura, di servizi affidati in outsourcing (come telefonisti e segretari), l'escluso di apprendisti ovvero di lavoratori, anche part-time, è stato spesso considerato indice di autonomia organizzativa e quindi presupposto per la concessione Irap.

Tuttavia, nonostante l'affermazione della giurisprudenza, non è ancora stata scritta la parola "fine" all'edifizio dell'Irap per i professionisti.

Inoltre, in una recente pronuncia della Commissione Tributaria regionale del Lazio dell'aprile scorso, è stato affermato che per alcuni professionisti (gli avvocati, il notaio e l'agente) la prestazione formativa degli stessi non può prescindere dall'impiego personale del professionista, per cui qualsiasi forma di organizzazione prevista, indipendentemente dalle dimensioni, non potrà mai considerarsi "autonoma", poiché non potrebbe comunque funzionare senza l'apporto del titolare. Pertanto, mancando il presupposto su cui si basa l'Irap, l'imposta non sarebbe mai dovuta dalle citate categorie di professionisti.

Si attende che la prossima puntata di questa rubrica televisiva...

Giuseppe Andruzza
dotto commercialista

FORMAZIONE

In certi casi si può avere il rimborso

La formazione dei dipendenti può essere rimborsata?

Fondoprofessionisti, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro, ha messo a disposizione un bando da un milione di euro per finanziare la formazione a catalogo del personale dipendente, con procedure semplificate, fino a esaurimento risorse. Tale opportunità da un lato vede interessate le aziende di formazione accreditate dall'Ente e soltanto quelle (il che garantisce professionalità e serietà degli enti formatori), dall'altro supporta le aziende che hanno scelto di investire sulle risorse interne. Possono presentare richiesta di finanziamento della formazione per i dipendenti le aziende che aderiscono al citato Fondo.

Per beneficiare dell'agevolazione, che copre fino all'80% del costo di un corso, bisogna rivolgersi agli enti formatori accreditati, il cui elenco è sul sito fondoprofessionisti.it.

Le istanze di finanziamento devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per il corso.

Dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione Consulenza Coaching

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

SOLIDITÀ

Così l'arredo diventa più ecologico

Come rendere l'arredo ecologico e riciclabile?

Molte delle attuali superfici progettate sono riciclabili. In particolare, la carta riciclata rispetta bene il concetto design ecologico. Si tratta di uno straticum di carta costituito da fibre ottenute al 100% da carta per ufficio standard riciclata post-consumo e da residue non derivanti da petrolio a base di acqua e olii ottenuti dai giochi di acciaio. I composti di carta e resine naturali sono noti per avere un'elevata resistenza alla trazione, compressione, impatto, flessione, abrasione ed agli acidi, non assorbito acqua ed hanno elevata resistenza a fuoco. La lavorabilità è semplice perché il prodotto utilizza normali macchinari da falegnameria. Lo straticum di carta può contare su elevate specifiche meccaniche e finché nel sovraccarico caratteristiche tecniche importanti quali un aspetto simile a quello della pietra e il calore al tatto, strutturalmente rigido, è adatto per tavoli, piani cucina, banconi, mobili da esterno, pareti divisorie, rivestimenti e contintore e pavimentazioni e costituisce elegante soluzione al problema della protezione di umidità dai muri esterni.

Michela Galante
Habitat Interiors

FALLIMENTO

Per depositare un'istanza meglio un avvocato

Posso presentare istanza di fallimento contro il mio debitore senza l'ausilio di un difensore?

La legge Fallimentare stabilisce solo che l'istanza di fallimento del creditore si propone con ricorso ma non dice se sia necessario farsi rappresentare da un difensore. Fino al 2001 si riteneva che non serviva l'assistenza tecnica del legale e quindi che il creditore poteva sottoscrivere personalmente l'istanza, purché avesse i requisiti propri di un ricorrente, stabiliti dall'art. 175 del codice di procedura civile. Con la riforma del diritto fallimentare intervenuta nel 2006, invece, l'istanza deve essere redatta almeno mediante difensore, non si reputa più possibile per il creditore sottoscrivere personalmente l'istanza di fallimento, soprattutto con la nuova impostazione data al procedimento fallimentare, maggiormente ispirato al principio del contraddittorio tra le parti e quindi più vicino ad un processo ordinario di cognizione, nel quale l'assistenza del difensore diventa obbligatoria e obbligatoria.

Pertanto, in assenza di norma espressa, è comunque più prudente avvalersi dell'assistenza di un legale.

Avv. Marco Agnoli
A.Law & Associati